

Paolo Bonetti

Professore associato confermato di diritto costituzionale e pubblico
nell'Università degli studi di Milano-Bicocca

Osservazioni costituzionali sul d.l. n. 37/2025

(disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare)

Audizione informale alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati del 9/4/2025

1. Una premessa sulle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza

La motivazione del d.l. n. 37/2025 è la “straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale”.

In realtà una delle ragioni di straordinaria necessità e urgenza del d.l. n. 37/2025 potrebbe essere quella di sopperire ai costi fissi derivanti dalla mancata attuazione del protocollo-italo albanese del 6 novembre 2023 (ratificato e reso esecutivo con legge n. 14/2024) a seguito delle note controversie interpretative circa la nozione di Paese di origine sicuro ai fini della protezione internazionale, che rende irratorie le possibilità di trattenimento dei richiedenti asilo durante lo svolgimento delle procedure di frontiera degli stranieri soccorsi nelle acque internazionali.

Il d.l. provvede dunque a dare esecuzione interna anche all'altra ipotesi di trattenimento consentita dal Protocollo italo-albanese, oltre a quella durante lo svolgimento delle procedure di frontiera, cioè quella del trattenimento al fine di provvedere ai rimpatri.

Tuttavia per dare una compiuta valutazione della “straordinaria necessità e urgenza” mancano indicazioni precise (almeno nella relazione illustrativa al d.l. n. 37/2025) circa la qualità e quantità dei provvedimenti amministrativi di espulsione da

eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, per i quali sussistano impedimenti che rendono necessario il trattenimento, la cui esecuzione sia impossibile in Italia in mancanza dei posti nei centri albanesi o nei centri italiani.

Né certo sarebbe pertinente alle ragioni di straordinaria necessità e urgenza alcuna ragione connessa all'entrata in vigore nel giugno 2026 delle nuove norme europee che esigeranno di predisporre in Italia nuovi posti per il trattenimento degli stranieri.

In proposito i dati forniti dal Ministero dell'interno dimostrano che metà degli stranieri trattenuti nei c.p.r. non è effettivamente espulsa, salvo che si tratti di albanesi, tunisini e forse egiziani. Occorre perciò capire meglio quale sia l'efficacia dei trattenimenti e che cosa accadrebbe nei c.p.r. albanesi allorché lo straniero ivi trattenuto debba essere rimesso in libertà allorché il trattenimento cessi o non sia convalidato, visto che il protocollo italo-albanese prescrive che le autorità italiane debbano provvedere al trasporto in Italia a loro spese.

2. Conformità del decreto-legge rispetto agli obblighi internazionali ed europei

Il decreto-legge modifica la legge n. 14/2024 di esecuzione del protocollo italo-albanese dando esecuzione ad una parte finora inattuata da parte italiana del medesimo protocollo.

Infatti, il trattenimento nei centri albanesi di straniero extraUE già convalidato o prorogato menzionato nel d.l. 37/2025 rientra pienamente in uno dei due oggetti ("rimpatri") espressamente nell'oggetto del Protocollo e pertanto sotto questo profilo non vi è alcuna violazione di obbligo internazionale, né alcuna necessità di modificare o revisionare il testo del Protocollo, che espressamente si riferisce ai trattenimenti nei casi e nei modi previsti dalle norme italiane ed europee e dunque anche nei termini fino a 18 mesi di proroga dei trattenimento previsti dall'art. 14 d. lgs. n. 286/1998.

Tra l'altro l'art. 9 del Protocollo prevede che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio albanese in attuazione del protocollo non può superare il periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana e che le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese e infine che le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dall'Italia.

Inoltre l'art. 4, comma 3 del Protocollo prevede che nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese e che i trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.

Perciò il Protocollo sembra consentire pure il trasferimento diretto dal territorio albanese verso il proprio Stato di origine, a cura delle autorità italiane, dello straniero trattenuto da rimpatriare.

Per il resto l'applicabilità del diritto UE è tuttora molto controversa e in ciò potrebbe dare nuovi elementi utili la prossima sentenza della CGUE sulla nozione di Paesi terzi sicuri da applicarsi nell'ambito di un procedimento da svolgersi nei centri albanesi.

Peraltro, ciò a cui allude la direttiva 2008/115/CE sui rimpatri di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono rimpatri in 3 ipotesi, mentre il protocollo italo-albanese e la legge n. 14/2024 sembrano alludere ad una quarta ipotesi.

Infatti, l'art. 3 della direttiva definisce quale «rimpatrio» il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: *a)* nel proprio paese di origine, o *b)* in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o *c)* in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato.

La direttiva allude dunque ad accordi di trasferimento in altri Stati da cui gli stranieri trattenuti saranno poi trasferiti altrove o comunque nel loro Stato di origine, mentre il Protocollo italo-albanese prevede che nessuno straniero dovrà mai andare altrove in Albania fuori dei centri indicati nel Protocollo (se non per andarsene subito dal territorio albanese sotto il controllo delle autorità italiane) e che l'Italia provvede a tutti i trasporti da e per l'Italia.

Insomma, non si tratta di un accordo per deportare stranieri in un altro Paese, dal quale farli transitare poi verso un altro Stato terzo, né di un accordo in cui il Paese extraUE tratterà i casi, ma il Protocollo pare un accordo che consente all'Italia di disporre nel territorio di uno Stato extraUE di spazi aggiuntivi per trattenere temporaneamente stranieri che devono essere rimpatriati perché si trovavano in Italia in situazione di soggiorno irregolare e per poterli poi rimpatriare, a cura delle autorità italiane, trasferendoli verso lo Stato di origine dal territorio italiano o dal territorio albanese.

Dunque, dal protocollo italo-albanese, dalla sua legge di esecuzione n. 14/2024 e dall'art. 1 d.l. n. 37/2025 si ricava che il trasporto all'estero degli stranieri espulsi c'è, ma la giurisdizione resta italiana e il rimpatrio poi sarà curato dall'Italia.

È dunque probabile che anche la CGUE individui un *tertium genus* rispetto agli accordi di deportazione: li chiamerei accordi di deposito temporaneo di uno Stato membro dell'UE con uno Stato extraUE al fine di trattenere nel territorio di questo Stato in appositi centri di permanenza stranieri extraUE da rimpatriare perché in soggiorno irregolare nello Stato UE e già trattenute in centri siti nel Paese UE al fine di attendere il tempo necessario per rimpatriarle effettivamente in seguito nel loro Paese extraUE attraverso un viaggio, curato dallo Stato UE, che si svolge ritornando nel territorio dello Stato UE o che parte direttamente dallo Stato extraUE di “deposito”.

In ogni caso il d.l. n. 37/2025 richiama e modifica la legge n. 14/2024 e il Protocollo e il d. lgs. n. 286/1998 e cioè disciplina il trattenimento di stranieri extraUE e regola questo “deposito di persone”, il che comporta una limitazione dei diritti fondamentali garantiti ad ogni persona da norme costituzionali, internazionali ed europee, aspetto che pare invece negletto dall'art. 1 d.l. n. 37/2025.

3. Aspetti di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. per violazione delle riserve di legge circa i casi e i modi della restrizione della libertà personale previste negli artt. 10 e 13 Cost., della riserva di giurisdizione prevista nell'art. 13 Cost. e del principio di eguaglianza con riferimento all'effettività del diritto alla difesa (art. 24) e del diritto di asilo (art. 10, comma 3) e del giusto processo regolato per legge (art. 111)

Gravi vizi di costituzionalità affliggono infatti sia l'art. 1 d.l. n. 37/2025, sia i due testi legislativi che questo articolo modifica o rende applicabili per i trattenimenti nei centri albanesi, cioè sia la legge di esecuzione del protocollo n. 14/2024, sia la disciplina generale dei trattenimenti prevista nell'art. 14 d. lgs. n. 286/1998 recante il testo unico delle leggi sull'immigrazione.

Si tratta di quattro gruppi di aspetti di incostituzionalità.

A) Le norme che disciplinano il trattenimento che sono previste dall'art. 14 d. lgs. n. 286/1998 e dall'art. 6 D. Lgs. n. 142/2015 violano le riserve di legge assoluta e la riserva di giurisdizione previste dall'art. 13 Cost.

a) perché, in violazione della riserva di legge assoluta in materia di provvedimenti concernenti la libertà personale prevista dall'art. 13, commi 2 e 3 Cost., nessuna norma legislativa disciplina in modo completo i modi del trattenimento, né per i c.p.r. situati in Italia (e su tale aspetto dell'art. 14 d. lgs. n. 286/1998 si pronuncerà in giugno una sentenza della Corte costituzionale su 4 ordinanze del giudice di pace di Roma), né per i c.p.r. gestiti dall'Italia in Albania. Dunque una q.l.c. può essere sollevata in ogni giudizio di convalida o di proroga del trattenimento nei c.p.r. italiani o albanesi

b) perché – in violazione della riserva di giurisdizione prevista nei commi 2 e 3 dell'art. 13 Cost. - in tutte le ipotesi vigenti, fuori dalle ipotesi previste nel comma 1.1, dell'art. 14 d. lgs. n. 286/1998, il trattenimento è disposto non già in via ordinaria dall'autorità giudiziaria, bensì in via esclusiva dall'autorità di pubblica sicurezza, il che fa mancare uno dei requisiti essenziali previsti dalla deroga consentita dall'art. 13, comma 3 Cost. e cioè quello dell'eccezionalità. La riserva di giurisdizione è dunque violata in quasi tutte le ipotesi di adozione del provvedimento di trattenimento e tale q.l.c. può essere sollevata in ogni giudizio di convalida di quasi tutti i tipi di trattenimento in un c.p.r. in Italia, mentre è rispettata in tutti i casi di proroga del trattenimento, compresa quella nei centri albanesi, che può essere disposta sempre e soltanto dal giudice.

B) L'art. 1 D.L. n. 37/2025 indica i luoghi del trattenimento, ma non disciplina i casi e i modi del trattenimento, cioè non prevede affatto norme legislative che regolino presupposti, criteri e modi di restrizione della libertà personale, come invece prescrive la riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost.

I vizi di costituzionalità radicale sono quelli che viziano la disciplina vigente del trattenimento prevista dall'art. 14 d. lgs. n. 286/1998, richiamato dal d.l. n. 37/2025, che in quasi tutte le ipotesi viola le riserve di legge assoluta e la riserva di giurisdizione previsti dall'art. 13 Cost.,

a) perché non sono disciplinati per legge in modo completo i modi del trattenimento

b) perché in tutte le ipotesi vigenti il trattenimento è disposto non già dall'autorità giudiziaria, bensì dall'autorità di pubblica sicurezza, il che fa mancare uno dei requisiti essenziali previsti dalla deroga dell'art. 13, comma 3 Cost. e cioè quello dell'eccezionalità. Invece la riserva di giurisdizione è rispettata in tutti i casi di proroga del trattenimento, compresa quella nei centri albanesi, che può essere disposta sempre e soltanto dal giudice.

Infatti sono insufficienti a soddisfare la riserva assoluta di legge circa i provvedimenti restrittivi della libertà personale ex art. 13 Cost. i richiami presenti nelle norme introdotte dall'art. 1 d.l. n. 34/2025

1) non sono sufficienti i rinvii alle norme del Protocollo, sia perché sul punto sono vaghe, sia perché gli artt. 8 e 14 e lett. h) dell'Allegato 2 al Protocollo rinviano pure a successive intese italo-albanesi (al momento neppure note) di applicazione del protocollo, circa l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana e la procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree di trattenimento e circa eventuali modifiche all'allegato 2 concernente la disciplina dei rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese;

2) non sono sufficienti i riferimenti alla legge n. 14/2024 e al d. lgs. n. 286/1998

a) perché l'art. 3, comma 1 della legge n. 14/2024 richiama il d. lgs. n. 286/1998 "in quanto compatibile", il che rende del tutto indeterminato il contenuto del richiamo;

b) perché anche i modi del trattenimento previsti nell'art. 14 d. lgs. n. 286/1998 sono affetti dai medesimi vizi di indeterminatezza e di lacune su tanti aspetti fondamentali della vita del trattenuto (aspetti su cui sono pendenti di fronte alla Corte costituzionale 4 giudizi di legittimità costituzionale).

Si prevede dunque un modo (il trattenimento nel c.p.r. albanese) e un caso (il trasferimento da e per il c.p.r. albanese) di un provvedimento restrittivo della libertà personale, per il quale **mancano disposizioni legislative**

a) che precisino in modo tassativo i presupposti (criteri e modi per disporre il trasferimento da e per il centro albanese) e i contenuti del trattenimento nel c.p.r. albanese (modalità e contenuti del trattenimento senza rinviare a norme regolamentari o a capitolato di appalto o a successivi e diversi atti come intese italo-albanesi)

b) che prevedano la comunicazione al giudice entro 48 ore, con convalida entro le successive 48 e il necessario interessamento del difensore in

contraddittorio, prima della convalida giurisdizionale e del trasferimento nel c.p.r. albanese (come ricorda la sent. n. 222/2004 della Corte costituzionale).

Occorre pertanto modificare l'art. 1 d.l. n. 35/2025 in modo da

1) Disciplinare con norme legislative presupposti e modalità del trasferimento dai c.p.r. italiani ai c.p.r. albanesi, analogamente ai motivi, ai criteri e alle garanzie del trasferimento tra gli istituti penitenziari previsti dagli artt. 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario; in proposito il citato art. 42 espressamente prevede che il trasferimento è disposto per "gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari" e che "nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga";

2) disciplinare con norme legislative le modalità del trattenimento nei centri albanesi;

3) prevedere che siano preventivamente informati del trattenimento nei centri albanesi sia il giudice che ha convalidato il trattenimento, sia lo straniero, sia il suo difensore.

In ogni caso occorre meglio coordinare le disposizioni dell'art. 14 d. lgs. n. 286/1998, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 d.l. n. 34/2025, perché da un lato si prevede che lo straniero deve essere trattenuto nel c.p.r. più vicino al suo luogo di dimora e poi si prevede che il Ministero dell'interno può disporre il trasferimento in un c.p.r. albanese. E' evidente l'esito abbastanza schizofrenico della modifica introdotta: da un lato il trattenimento deve avvenire nel c.p.r. più vicino al luogo di dimora in Italia del trattenuto e dall'altro lato può essere disposto anche in un c.p.r. gestito dalle autorità italiane in territorio albanese, cioè in un luogo così lontano e in stato estero.

In ogni caso la previsione introdotta dall'art. 1 d. l. n. 37/2025 che affida soltanto all'autorità di pubblica sicurezza (senza alcuna convalida dell'autorità giudiziaria) **il potere di scegliere di decidere se e quando trasferire una persona trattenuta da un c.p.r. in Italia ad un c.p.r. in Albania** viola la riserva di legge in materia di stranieri prevista dall'art. 10, comma 2 Cost. oltre che la riserva assoluta di legge circa i casi e i modi della restrizione della libertà personale e la riserva di giurisdizione previsti dall'art. 13 Cost.

Una simile decisione amministrativa modifica i modi del trattenimento che era già stato convalidato dal giudice, senza che il giudice si pronunci in merito, il che comporta che il provvedimento restrittivo della libertà personale sia adottato con presupposti indeterminati e senza alcun controllo giudiziario.

Le riserve di legge e di giurisdizione potrebbero ritenersi rispettate soltanto se sia indicato nello stesso provvedimento di trattenimento disposto dal Questore e sottoposto alla convalida del giudice se, quando e come lo straniero ora trattenuto in un c.p.r. in Italia sarà trasferito in un c.p.r. in territorio albanese.

Occorre pure disciplinare con norma legislativa anche le modalità di ogni trasferimento dai c.p.r. italiani ai c.p.r. albanesi, ma anche la disciplina delle visite sanitarie prima e durante i trattenimenti nei c.p.r. albanesi (in analogia alle norme degli artt. 11, 14, 42, 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario).

C) Manca pure la *disciplina legislativa di eventuali casi di uso della forza nei confronti degli stranieri.*

In proposito si rileva un'ulteriore violazione della riserva di legge in materia di stranieri prevista dall'art. 10, comma 2 Cost. e della riserva assoluta in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'art. 13 Cost.

Sul punto inoltre è indispensabile una più generale disciplina con norma legislativa italiana da inserirsi nell'art. 14 d. lgs. n. 286/1998 per dare attuazione all'art. 8, par. 3 della direttiva UE sui rimpatri delle persone in soggiorno irregolare, nel quale si prevede che “Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedano un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.

Occorrono dunque norme legislative che disciplinino l'uso della forza sia nei trasferimenti da un c.p.r. all'altro (analogamente a ciò che prevede l'art. 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario), sia nella gestione di ogni c.p.r. (analogamente a ciò che si prevede per l'uso della forza negli istituti penitenziari previsto dall'art. 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario).

D) Vizi di costituzionalità inficiano il D.L. n. 14/2024 per violazione degli artt. 3, comma 1, 10, comma 3, e 24 Cost. per le disparità di trattamento di fatto che subiscono gli stranieri trattenuti in Albania circa l'effettivo esercizio del diritto alla difesa e del diritto di asilo, rispetto agli stranieri trattenuti in Italia.

Più precisamente, qualora i trattenuti nei c.p.r. albanesi durante il loro trattenimento nel centro albanese raggiungano i 90 gg. dall'inizio del loro trattenimento disposto in Italia si farà comunque un nuovo **giudizio di proroga del trattenimento col GdP di Roma** o, se si tratta di persone che abbiano presentato prima o durante il trattenimento domanda di protezione internazionale, con **la Corte d'appello**, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 14/2024 di esecuzione del protocollo.

In tutti i casi sarà sempre possibile chiedere al GdP di Roma o alla Corte di appello il **riesame delle condizioni di trattenimento e la remissione in libertà se non sussistono le condizioni per un effettivo rimpatrio**, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d. lgs. n. 286/1998.

Tuttavia la legge n. 14/2024 prevede **irragionevoli discriminazioni tra stranieri portati in Albania e stranieri presenti in Italia circa l'effettivo accesso al diritto alla difesa garantito dall'art. 24 Cost. e al giusto processo regolato per legge garantito dall'art. 111 Cost.:**

a) l'impossibilità di confrontarsi direttamente e di persona con un difensore di fiducia (che invece ai sensi dell'art. 4, comma 5 l. n. 14/2024 dovrà effettuare *on line* le sue conversazioni, salvo che quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento),

b) la mancata disciplina dell'accesso al gratuito patrocinio e della nomina dell'avvocato di fiducia, che paiono invece rimesse dall'art. 4, comma 3 della legge n. 14/2024 alla mera volontà del gestore italiano del centro che sta in Albania, o a quelli dell'ufficio di coordinamento della Questura di Roma, i cui compiti in base all'art. 5, comma 2 della stessa legge sono disciplinati con un mero decreto del capo della Polizia, neppure pubblicato in Gazzetta ufficiale,

c) l'impossibilità per lo straniero di essere interrogato di persona da un giudice (che invece deve farlo solo in videoconferenza, che invece sul territorio italiano è prevista soltanto in casi del tutto speciali o straordinari), il che può anche minare il principio del contraddittorio e il diritto alla difesa,

d) ai soli stranieri trattenuti nei centri albanesi è impossibile ricevere la visita da parte di familiari, di ministri di culto, di enti specializzati nell'assistenza.

Le modalità di esercizio del diritto di difesa degli stranieri trattenuti in Albania paiono essere non già disciplinate da norme legislative, bensì affidate alla discrezionalità del “responsabile italiano del centro”, al quale la legge n. 14/2024 attribuisce il compito di adottare «le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero» (art. 4, c. 3, legge n. 14/2024).

La semplice inerzia, o una scelta errata, del funzionario amministrativo potrebbero pregiudicare l'esercizio di un diritto fondamentale, il che viola l'art. 111 Cost., secondo il quale “il giusto processo” deve essere regolato dalla legge. Dunque, prevedere «oneri tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa» (C. Cost., n.13/2022), contrasta con gli artt. 24, Cost., 6, CEDU, 46, Direttiva 2013/32/UE, che impongono l'accessibilità di un “ricorso effettivo”.

La sola via per tentare di ristabilire una sostanziale eguaglianza tra i trattenuti in c.p.r. siti in Italia e di trattenuti in c.p.r. siti in Albania una possibile le modifiche legislative potrebbero stabilire

- 1) il diritto dei familiari, dei difensori e dei ministri di culto di recarsi a spese dello Stato dall'Italia ai centri albanesi.
- 2) modi e termini per l'esercizio nel c.p.r. albanese del diritto alla difesa e dell'accesso alla difesa a spesa dello Stato identici a quelli previsti per i trattenuti nei c.p.r. albanesi.

4. Dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge: manca una chiara indicazione dei costi e della relativa copertura finanziaria

L'art. 2 del d.l. reca una clausola di invarianza finanziaria, ma né il testo del decreto-legge, né la sua relazione illustrativa indicano con precisione i costi dei trasporti da e per l'Albania, né da essi è possibile ricavare neppure una stima di essi.

La relazione illustrativa afferma infatti soltanto che “non determina un aumento dei posti già previsti nelle strutture di trattenimento realizzate in attuazione della legge n. 14 del 2024, ma soltanto l'utilizzo, per stranieri già trattenuti a vario titolo, di posti già esistenti e finanziati e, pertanto alla sua attuazione si provvederà nel rispetto dei limiti delle risorse previste a tal fine”.

Si tratta di affermazione però incompleta, perché la legge n. 14/2024 indica la copertura finanziaria di costi mirati a coprire i costi di trasporto, accoglienza e trattenimento degli stranieri soccorsi nelle acque internazionali e trasferiti in Albania per svolgervi le procedure di frontiera e gli eventuali successivi trattenimenti e non già

una copertura finanziaria finalizzata a coprire anche i costi di trasporto (automobilistico, aereo e marittimo) dai c.p.r. siti in territorio italiano ai c.p.r. siti in territorio albanese.

Pertanto, al fine di non eludere gli obblighi di copertura finanziaria previsti dall'art. 81 Cost., occorre capire i numeri dei trasporti ipotizzati e una stima dei loro costi, per capire se e come tali costi saranno effettivamente coperti mediante le risorse finanziarie stanziata ed individuata dall'art. 6 della legge n. 14/2024 di esecuzione del protocollo italo-albanese e/o da altre disposizioni legislative concernenti fondi per coprire le spese di esecuzione degli accompagnamenti alla frontiera e dei rimpatri.

Appare tuttavia assai dubbia l'efficacia dell'utilizzo del denaro pubblico con riferimento all'uso dei c.p.r. in territorio albanese in considerazione dei costi assai più elevati rispetto ai costi (già elevati) per la gestione nei c.p.r. in territorio italiano.